



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

N.1670/07 Reg. Ricorsi Civili
Cron.

N.

Il Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1) Dr. Valeria Montaruli | Presidente rel. |
| 2) Dr. Clara Goffredo | Giudice |
| 3) Dr. Rossella Acquaviva | Giudice Onoraria |
| 4) Dr. Giorgio Matarante | Giudice Onorario |

Letti gli atti relativi al minore T.L., nato a M. il (...).2005, di M. e di G.A.;

ritenuta, preliminarmente, infondata l'eccezione di incompetenza funzionale di questo tribunale con riferimento alla domanda di carattere patrimoniale sollevata dalla parte ricorrente, e segnatamente la domanda di rimborso degli arretrati; che è ormai consolidato, a seguito della pronuncia Cass. sez. I 3 aprile 2007, l'orientamento per cui, alla luce del principio di contestualità tra misure relative all'esercizio della potestà e affidamento del figlio e quelle economiche relative al mantenimento, affermato dalla nuova formulazione degli artt. 155 e ss. C.c. a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 54/2006, si è verificata un'attrazione in capo al TM della competenza a provvedere sui profili patrimoniali, laddove il giudice sia stato adito anche per i profili relativi all'esercizio della potestà e affidamento della prole. Non esula da tale principio neppure la domanda relativa alla corresponsione degli arretrati, essendo la causa pretendi comunque riconducibile alla regolamentazione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del minore. Per ragioni di stretta connessione e di economia processuale, non pare corretto demandare la delibazione di questa domanda, famulativa rispetto alle altre, a diversa autorità giudiziaria, alla luce anche del fatto che le pronunce emesse in questa sede in campo patrimoniale hanno natura di condanna e carattere di esecutorietà. In base alla sentenza della Corte

costituzionale 30.1.2002 n. 1, infatti, la natura camerale del presente procedimento non osta alla piena attuazione del principio del contraddittorio e dunque alla delibazione di questioni che vertono su diritti soggettivi anche di tipo patrimoniale;

ritenuto inoltre che, sul punto, può richiamarsi, in chiave sistematica, il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione in tema di dichiarazione giudiziale di paternità dei figli minori, in base al quale il Giudice minorile è stato ritenuto competente a decidere, in via consequenziale alla pronuncia sulla dichiarazione di paternità, oltre che sulla corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore del minore, anche sul rimborso della quota di mantenimento al genitore che vi abbia provveduto sino alla declaratoria di paternità (si vedano, tra le altre, Cass. 22 dicembre 2006, n. 27488, ined., nonché Cass. 30 giugno 2005, n. 14029, in *Rep. Foro it.*, 2005, voce *Filiazione*, n. 30); che, segnatamente, i Giudici di legittimità hanno sostenuto che, al di fuori della connessione con la domanda di declaratoria di paternità e dell'operatività dell'art. 277 cod. civ. (a norma del quale «il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui»), competente a conoscere in via autonoma della domanda relativa alla condanna del genitore naturale al rimborso delle spese sostenute per il suo mantenimento dall'altro è il Tribunale ordinario;

che dunque, applicando a *contraris* tale principio di diritto all'ipotesi della richiesta di rimborso delle spese sostenute da uno dei genitori nei confronti del figlio naturale ed argomentando dal disposto dell'art. 155, comma 2, cod. civ. (a norma del quale il Giudice fissa, altresì, la misura ed il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli), può ritenersi che, anche nell'ambito dei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati ex art. 317-bis c.c., il Tribunale per i minorenni è contestualmente competente a decidere, in via consequenziale alla pronuncia relativa all'affidamento dei figli naturali, oltre che sull'assegno di mantenimento a titolo di contributo per il mantenimento del minore, anche sul rimborso *pro quota* delle spese

di mantenimento sostenute da uno dei genitori dalla nascita della prole sino alla pronuncia di affidamento della stessa;

considerato che il procedimento si apriva sul ricorso della madre, per la regolamentazione del diritto di visita e del mantenimento del minore, con richiesta di condanna del padre anche alla corresponsione degli arretrati non versati;

rilevato che nell'istruttoria svolta, la madre ha lamentato che il padre vede molto raramente il piccolo e non ottempera all'obbligo di mantenimento e che lo stesso ha incominciato a versare un contributo di € 300,00 mensili solo dallo scorso dicembre, a seguito della instaurazione del presente procedimento; e che, in sede di ulteriori chiarimenti, la ricorrente ha ammesso di avere ricevuto la anzidetta cifra mensile anche da maggio a settembre scorsi, escluso il periodo fino a dicembre; che anche il padre ha ammesso di avere versato il mantenimento in modo discontinuo e comunque di non essere in grado di documentare gli esborsi; e che lo stesso svolge la attività di autista e percepisce lo stipendio di € 800,00 al mese, come è documentato dai modelli CUD relativi all'ultimo triennio in atti. E inoltre emerso che, pur essendoci stato un tentativo di riappacificazione tra i due giovani, allo stato sembra non esserci una prospettiva di ripresa della convivenza;

rilevato che dalla relazione psico - sociale acquisita risulta che il piccolo L. è nato dalla relazione tra la G. ed il T., durata dal 2000 al 2005 ed interrottasi poco dopo la nascita del bambino; che la convivenza tra i due è stata caratterizzata da grande conflittualità; che, successivamente alla rottura, la G. si è stabilita insieme al figlio a casa dei genitori e che successivamente, pur vivendo i genitori del minore nelle rispettive famiglie, hanno ripreso a frequentarsi; che i medesimi appaiono entrambi adeguati, collaborativi e consapevoli dei loro doveri genitoriali; e che il piccolo L. appare sereno, pur se appare opportuno che continui l'opera di sostegno e di monitoraggio del servizio sociale e del consultorio sul minore e sulla capacità dei genitori di cooperare nel suo interesse;

ritenuto che ricorrono i presupposti per una pronuncia di affidamento condiviso, atteso che entrambi i genitori appaiono maturi e capaci di cooperare nell'interesse del figlio; e che

appare opportuno che il figlio rimanga collocato presso la madre, con diritto di visita del padre (come concordato tra le parti) per almeno tre pomeriggi alla settimana, secondo gli accordi che i genitori prenderanno; e che non vi sono ragioni, non essendo più L. in tenerissima età, per non consentire che il piccolo permanga con il padre a fine settimana alterni e, durante le festività, nei periodi di cui al dispositivo;

rilevato che, alla luce delle dichiarazioni dei redditi in atti, appare congruo, quanto al mantenimento, l'accordo raggiunto in sede di comparizione tra i genitori, stando al quale il padre verserà la somma di € 300,00 mensili, con rivalutazione;

che peraltro, sulla domanda di corresponsione degli arretrati, non avendo il T. fornito alcuna prova dei versamenti pregressi effettuati, devono riconoscersi gli arretrati per un importo di € 300,00 mensili, dal settembre 2003 - epoca della cessazione della convivenza - all'aprile 07, data a partire dalla quale, conformemente a quanto dedotto dalla ricorrente, il T. ha ricominciato a contribuire al mantenimento del piccolo e per un importo complessivo che si quantifica. Tale somma viene liquidata, in accoglimento della domanda, in € 4000,00, maggiorata dalla rivalutazione monetaria, che va calcolata dal momento in cui erano dovuti i singoli esborsi mensili fino alla data di definitività del presente decreto. Il padre dovrà altresì contribuire al cinquanta per cento delle spese straordinarie.

Quanto alla spese, essendosi in buona parte recepito un accordo tra le parti nell'interesse del minore, si stima equo compensare le spese tra le parti.

In accoglimento dell'orientamento dominante fondato su di un'interpretazione evolutiva dell'art. 474 cpc, in combinato disposto con l'art. 741 cpc, la presente pronuncia ha carattere di esecutorietà.

PQM

Visto l'art. 317 bis c.c., così provvede in via definitiva:

1) Pone il figlio minore T.L. affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, in M. via (...) e disponendo che gli atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti autonomamente dalla madre presso cui il minore vive;

2) prescrive che il padre possa vedere ed intrattenere con sé il figlio almeno tre pomeriggi a settimana, secondo gli accordi che i genitori prenderanno di volta in volta;

3) Prescrive altresì che il figlio trascorra con il padre, ad anni alterni, rispettivamente i periodi dal 24.12 ore 13,00 al 26.12 ore 21,00 e dal 31.12 ore 13,00 al 2.1 ore 21,00, nonché, ad anni alterni, il giorno di Pasqua dalle ore 9,00 alle ore 21,00 e il giorno di Pasquetta negli stessi orari, salvi diversi accordi tra le parti;

4) Prescrive che il minore trascorra con il padre almeno dieci giorni consecutivi padre nel periodo estivo, secondo gli accordi che i genitori prenderanno entro il mese di giugno, e per il corrente anno, nel mese di agosto;

5) Pone a carico del padre, a titolo di mantenimento del figlio, la somma di € 300,00 mensili, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, a partire dalla data del provvedimento e da versarsi con le modalità che verranno concordate tra le parti, nonché di contribuire al 50% delle spese straordinarie relative al minore;

6) Condanna il padre a versare in favore della controparte, a titolo di arretrati per il mantenimento del figlio, la somma di € 4000,00 da rivalutarsi secondo gli indici Istat come in premessa;

7) Compensa integralmente le spese tra le parti;

8) Attribuisce efficacia esecutiva alle disposizioni patrimoniali;

9) Segnala il minore al Servizio sociale e Consultorio familiare di M. per interventi di sostegno e di monitoraggio;

10) dispone che il presente provvedimento abbia efficacia immediata;

manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto al PM e di notificarlo ai genitori del minore presso gli avvocati domiciliatari ed al servizio sociale e consultorio familiare di M.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 2.7.08.

Il Presidente